

OGGETTO: CRITERI E MODALITÀ PER LA RICHIESTA E L'ASSEGNAZIONE GRATUITA DELLE PIANTINE FORESTALI PRODOTTE NELLE STRUTTURE VIVAISTICHE GESTITE DIRETTAMENTE DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Deliberazione n. 391 del 27/03/2008

Prot. n. (PRN/08/74885)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la Legge Regionale 04/09/1981, n. 30, recante "Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 25/05/1974, n.18 e 24/01/1975, n.6";
- la Legge Regionale 29/03/1993, n. 17, che prevede la soppressione dell'Azienda Regionale delle Foreste dell'Emilia-Romagna, nonché l'esercizio delle funzioni relative alla ricerca e sperimentazione in materia forestale, alla vivaistica e alla propaganda forestale regionale attraverso competenti strutture organizzative regionali;
- la L.R. 26/11/2001, n.43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, n. 90 del 23/11/2006, recante "Approvazione del Piano Forestale Regionale 2007-2013";

Premesso che l'art. 45 della Legge Regionale 23/12/2004, n. 27, recante "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007", modifica l'art. 2 della sopracitata L.R. n. 17/93 che disciplina le competenze in materia di vivaistica forestale e le modalità di trasferimento della gestione dei vivai

forestali regionali, in particolare l'art. 2 comma 4, che prevede la possibilità di trasferire la gestione dei vivai a Comuni, Comunità Montane, Enti di gestione dei Parchi e alle Province territorialmente interessati con apposite convenzioni che regolino i rapporti anche di natura economica fra gli enti interessati;

Dato atto che la Regione Emilia-Romagna produce direttamente presso alcune strutture vivaistiche gestite tramite il proprio Servizio Parchi e Risorse forestali della Direzione Generale Ambiente e Difesa del suolo e della Costa, piante forestali autoctone;

Considerato che, per le finalità di cui all'art. 1 della L.R. n. 30/81, la Regione Emilia-Romagna assicura, attraverso la conduzione delle sopra menzionate strutture vivaistiche forestali, la produzione e la distribuzione gratuita di piantine arboree ed arbustive agli Enti delegati in materia forestale (Comunità Montane e Amministrazioni Provinciali) per attuare interventi aventi finalità pubblica (promozione e miglioramento dei boschi, ampliamento delle superfici boscate sia a fini produttivi che per la tutela dell'ambiente, miglioramento dell'assetto idrogeologico dei terreni montani e collinari), e che tali iniziative possono essere realizzate altresì attraverso soggetti terzi, anche privati, a cui i sopra menzionati Enti sono autorizzati a cedere le piantine per interventi che si effettuino all'interno del territorio regionale;

Considerato inoltre che altri Enti pubblici (Amministrazioni Comunali o loro Consorzi, Enti Parco, ecc.) possono presentare richiesta per l'attuazione di altre iniziative volte allo sviluppo, alla promozione ed alla diffusione di aree "a verde", per la promozione dell'ambiente naturale e della biodiversità nonché per scopi didattici e divulgativi, e che anche tali iniziative possono essere realizzate attraverso soggetti terzi, anche privati, a cui i sopra menzionati Enti sono autorizzati a cedere le piantine per interventi che si effettuino comunque all'interno del territorio regionale;

Dato atto che la Regione Emilia-Romagna, tramite le produzioni dei propri vivai forestali, mette gratuitamente a disposizione dei Comuni che ne facciano richiesta le

piantine necessarie all'adempimento di quanto previsto della Legge 29/01/1992, n. 113, "Obbligo per il Comune di residenza a porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica";

Ritenuto necessario definire i criteri e le modalità tramite cui si possa richiedere l'assegnazione delle piantine forestali prodotte nelle strutture vivaistiche gestite dalla Regione Emilia-Romagna, nonché le modalità di concessione ai richiedenti da parte della Regione stessa;

Richiamata la propria deliberazione n. 450 del 03/04/2007, esecutiva ai sensi di legge, recante "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/2006 e 1663/2006. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/2003 e successive modifiche";

Richiamate altresì le proprie deliberazioni n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1150 del 31 luglio 2006 e n. 1663 del 27 novembre 2006;

Dato atto ai sensi dell'art.37, quarto comma, della L.R. n.43/2001 e della propria deliberazione n.450/2007 del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale all'Ambiente e Difesa del suolo e della costa, Dott. Giuseppe Bortone;

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare i "Criteri e modalità per la richiesta e l'assegnazione gratuita delle piantine forestali prodotte nelle strutture vivaistiche gestite direttamente dalla Regione Emilia-Romagna", documento allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di disporre che il presente atto sia pubblicato

integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.

- - -

CRITERI E MODALITÀ PER LA RICHIESTA E L'ASSEGNAZIONE GRATUITA DELLE PIANTINE FORESTALI PRODOTTE NELLE STRUTTURE VIVAISTICHE GESTITE DIRETTAMENTE DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA.

1) FINALITÀ ED OGGETTO

Finalità del presente documento è disciplinare i criteri e le modalità da seguire per richiedere le piantine forestali prodotte nelle strutture vivaistiche gestite direttamente dalla regione Emilia-Romagna, nonché le modalità di concessione ai richiedenti da parte della Regione stessa.

Gli Enti delegati in materia forestale presenti nella Regione Emilia-Romagna (Comunità Montane e Amministrazioni Provinciali) possono presentare richiesta al competente Servizio regionale per attuare interventi aventi finalità pubblica (promozione e miglioramento dei boschi, ampliamento delle superfici boscate sia a fini produttivi che per la tutela dell'ambiente, miglioramento dell'assetto idrogeologico dei terreni montani e collinari), e che tali iniziative possono essere realizzate altresì attraverso soggetti terzi, anche privati, a cui i sopra menzionati Enti sono autorizzati a cedere le piantine per interventi che si effettuino all'interno del territorio regionale.

Altri Enti pubblici siti nella Regione Emilia-Romagna (Amministrazioni Comunali o loro Consorzi, Enti Parco, ecc.) possono presentare richiesta per l'attuazione di altre iniziative volte allo sviluppo, alla promozione ed alla diffusione di aree "a verde", per la promozione dell'ambiente naturale e della biodiversità nonché per scopi didattici e divulgativi, e anche tali iniziative possono essere realizzate attraverso soggetti terzi, anche privati, a cui i sopra menzionati Enti sono autorizzati a cedere le piantine per interventi che si effettuino comunque all'interno del territorio regionale.

I Comuni della Regione Emilia-Romagna possono richiedere le piantine necessarie all'adempimento dei propri obblighi, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge 29/01/1992, n. 113, "Obbligo per il Comune di

residenza a porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica".

2) MODALITÀ PER LA RICHIESTA DELLE PIANTINE ED ASSEGNAZIONE

Ogni anno il competente Servizio regionale predispone ed invia alle Province, alle Comunità Montane, agli Enti Parco ed ai Comuni presenti sul territorio regionale un modulo di richiesta, attraverso il quale i sopra elencati Enti possano richiedere le piantine forestali di cui necessitano; tale modulo di richiesta, reperibile anche nel sito Internet della Regione Emilia-Romagna, dovrà pervenire al Servizio regionale competente in materia entro il 20 settembre, debitamente compilato in ogni sua parte. Per particolari motivate esigenze, le richieste potranno essere inviate anche dopo la scadenza dei termini di presentazione: il competente Servizio regionale stabilirà se accettarle.

Il competente Servizio regionale, dal mese di ottobre, provvederà a comunicare agli Enti richiedenti, tramite lettera di concessione, le piantine assegnate gratuitamente, suddivise per specie e quantità, riservandosi di effettuare variazioni alla richiesta presentata, in base alla disponibilità di piantine presenti nelle strutture vivaistiche regionali ed in relazione alla compatibilità fra le esigenze ambientali delle stesse rispetto alla presumibile zona d'impianto.

L'Ente richiedente dovrà provvedere con propri mezzi al ritiro del materiale assegnato, entro la data comunicata, pena il decadimento dell'assegnazione. Solo in casi eccezionali, e previa autorizzazione del Servizio regionale competente, saranno ammesse deleghe per il ritiro oltre la data fissata e da parte di soggetti diversi dal concessionario.

Le richieste di piantine da collocare a dimora da parte dei Comuni in adempimento alla Legge n. 113/92 "Obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica", dovranno fare riferimento all'elenco delle

specie facente parte dell'allegato A), parte integrante della Deliberazione della Giunta Regionale n. 946/2005.

Per ciò che concerne la concessione delle piantine, sarà cura del Servizio regionale competente indirizzare i concessionari alla struttura vivaistica più funzionale, compatibilmente con la disponibilità del postime.

3) COMPETENZE

Il Responsabile del Servizio competente in materia provvederà:

- a) alla valutazione dell'ammissibilità della documentazione presentata dagli Enti Pubblici richiedenti per la concessione delle piantine;
- b) a stabilire le specie e le relative quantità delle piantine da assegnare ai richiedenti, in base disponibilità delle piantine presenti nelle strutture vivaistiche regionali e in relazione alla compatibilità fra le esigenze ambientali delle stesse rispetto alla presumibile zona di impianto;
- c) al rilascio delle assegnazioni ai richiedenti.

- - -